



Taranto,

Al dipendente

MARCELLO D'ARCANGELO

e p.c.

Al Presidente del CdA

Avvocato Giorgia Gira

Oggetto: riscontro nota del 03 maggio 2022 - prot. az. n. 7591/2022

Si riscontra con la presente la nota indicata in oggetto con la quale Lei ha promosso ricorso al Consiglio di Amministrazione della Società, avverso il provvedimento di sospensione dal soldo e dal servizio combinato con nota del 01 febbraio 2022 (prot. n° 1810/2022), notificato brevi manu il 02 febbraio 2022.

Si rappresenta che il citato provvedimento, secondo quanto da lei stesso indicato, è stato impugnato ben oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 58 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931.

Ad ogni buon conto, la sua impugnativa sarà portata all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per le sue determinazioni in merito.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Pietro Carallo)

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



Taranto, 01/02/2022

Al dipendente

D'Arcangelo Marcello

SEDE

Oggetto: Provvedimento disciplinare di sospensione dal soldo e dal servizio.

La scrivente Direzione Generale, premesso che:

- con nota del 26 novembre 2021, prot. az. n. 22.212, la Commissione interna appositamente nominata, conclusa la sua istruttoria, ha trasmesso alla scrivente Direzione la relazione conclusiva, unitamente ai relativi allegati, circa i fatti accaduti il 31 luglio 2021, che l'hanno visto coinvolto;
- alla luce di quanto emerso dalla citata relazione, con successiva nota del 20 dicembre 2021 (prot. az. n. 23622), notificata il 22 dicembre 2021, le è stata contestata la mancanza prevista al punto 10 (*per volontario inadempimento dei doveri di ufficio e per negligenza che ha apportato danni al servizio o agli interessi dell'Azienda*) dell'art. 42 del R.D. n° 148/1931, all. A), nonché la violazione di quanto previsto al punto 4.1 lettera c) del Codice Etico aziendale, per i fatti vi ampiamente descritti;
- con nota del 23 dicembre u.s. lei ha chiesto l'audizione ai sensi e per gli effetti della L. n. 300/1970 e la stessa, programmata con nota del 30 dicembre 2021 (prot. az. n° 24171), si è tenuta il 03 gennaio 2022 presso l'ufficio della Dott.ssa Maria Fabiola Menenti;

Considerato che:

- ogni dipendente deve svolgere le mansioni assegnate nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e diligenza. A nessun dipendente è consentito, quindi, di appropriarsi di beni aziendali, senza esserne espressamente e formalmente autorizzato da chi ne è responsabile;
- è dovere di ciascun lavoratore, altresì, attenersi alle regole impartite dal datore di lavoro e costituisce "comportamento non diligente", che mina l'interesse dell'Azienda, non rispettare i protocolli aziendali, disponendo, a proprio piacimento, di beni non propri presenti in azienda;
- al riguardo, i motivi giustificativi addotti da Lei in sede di audizione, non possono trovare accoglimento alcuno per le seguenti ragioni:
 - a) lei ha sostenuto di essersi sempre attenuto ai regolamenti aziendali che, tuttavia, lei stesso ha ammesso di non conoscere, avendo affermato che, per prendere i refrigeratori fosse sufficiente l'autorizzazione verbale dell'ing. Pellicoro e che, per accedere in azienda con la sua autovettura personale bastasse il semplice permesso del Sig. Buonocore.



- b) la mancata conoscenza dei regolamenti aziendali e delle gerarchie aziendali costituisce una ingiustificabile negligenza che non può essere addotta come valida giustificazione per contravvenire alle regole stabilite per regolare il buon andamento dell'impresa;
- c) non attenua la gravità del comportamento tenuto il fine asseritamente benefico sotteso alla sua azione.

TANTO PREMESSO,

- visti gli atti del procedimento disciplinare in corso;
- confermata la fondatezza di tutti gli estremi contestati con la nota 20 dicembre 2021 (prof. az. n. 23621);

COMMINA

il provvedimento disciplinare di n. 1 (una) giornata di sospensione dal soldo e dal servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931.

La sanzione in esame sarà eseguita il **17 febbraio 2022**.

Si precisa, infine, che:

- 1) in applicazione dell'art. 58 del R.D. n. 148/1931 – All. A), avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., entro i 15 giorni successivi alla data della notificazione;
- 2) in applicazione del richiamato art. 58 il ricorso al Consiglio di Amministrazione non sospende l'applicazione del presente provvedimento.

2

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Pietro Carallo)

Spett.le. AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti n°657

74121 TARANTO

Pec.amat@pec.amat.ta.it

Oggetto: Ricorso Avverso a Sanzione Disciplinare ex Art.58 R.D. 148/1931

Il sottoscritto D'Arcangelo Marcello, dipendente di codesta azienda con la qualifica di Operatore di Esercizio parametro158, anche se con ritardo, ed in riferimento alla sanzione disciplinare inflittami in data 01/02/2022, intendo ricorrere formalmente al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'Art.58 del R.D. ed oppongo quanto segue:

Come ampiamente discusso ed esposto con le varie dichiarazioni e giustificazioni scritte fatte pervenire nei tempi previsti, preciso ancora una volta che in tale data venivo indirizzato dal sig. Cavallo Giuseppe con intese con l'ingegnere Pellicoro Domenico, responsabile delle infrastrutture a poter prendere i beverini che risultavano materiale di risulta, i quali aspettavano di essere smaltiti e che potevano essere donati in beneficenza.

Rimarco inoltre che anche la commissione aziendale, ha convenuto che si trattò di un mero equivoco il quale non arrecava alcun danno agli interessi aziendali, i quali beverini tra l'altro immediatamente avevo provveduto a riportare indietro, e per il quale ero solamente un esecutore materiale.

Dato il mio stato di servizio sempre impeccabile e sempre disponibile nei confronti di codesta azienda, appare evidente la mia mancanza di responsabilità sanzionabile in assenza di colpa grave di cui all'art. 42 del R.D.148/1931.

Chiedo al C.D.A. l'accoglimento del presente ricorso il quale revochi la sanzione disciplinare comminatami o in alternativa ad una che abbia valore inferiore la quale non pregiudichi la mia partecipazione in un prossimo futuro ad un qualsiasi concorso interno.

Pertanto confido nell'accoglimento della mia domanda anche in virtù del fatto che la punizione è sinora rimasta solo ed esclusivamente nei confronti della mia persona.

Mi riservo inoltre di impugnare il provvedimento nelle sedi giudiziali di competenza.

Nel ringraziarVi, anticipatamente sono a porgere i miei Distinti Saluti.

D'Arcangelo Marcello


Taranto, 02/05/2022